



W H I T E P A P E R

Trasmissione Telematica
Corrispettivi
2019

Sommario

1.	I corrispettivi giornalieri	4
2.	Contesto normativo	4
3.	Il registratore telematico (RT)	5
4.	Server-RT.....	6
5.	Procedura web.....	6
6.	Documento commerciale	7
7.	Conservazione.....	8
8.	I soggetti esclusi	9
9.	Infografica riassuntiva.....	10
10.	Riferimenti normativi.....	11

Ultimo aggiornamento: 02 luglio 2019

1. I corrispettivi giornalieri

L'obbligo di fatturazione elettronica, in vigore ormai dal 1° gennaio 2019, non sarà l'unica grande novità dell'anno in quanto a innovazione digitale e obblighi fiscali che coinvolgerà il nostro Paese. Difatti, a partire dal 1° luglio 2019 e in maniera più completa dal 1° gennaio 2020, tutti quei soggetti che effettuano operazioni di vendita al minuto, dovranno memorizzare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai **corrispettivi giornalieri**. Il nuovo adempimento sostituirà l'obbligo di annotazione dei corrispettivi in apposito registro e quello di rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino.

Combattere l'evasione fiscale, incrementare il grado di digitalizzazione del Paese e semplificare gli adempimenti amministrativi, sono tra gli obiettivi che questa nuova misura si propone di raggiungere.

2. Contesto normativo

L'**articolo 2 del Dlgs 127/2015** aveva introdotto in maniera opzionale la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri; il **Decreto Economia e Finanza n.119/2018, art.17** ha reso obbligatoria la suddetta disposizione, definendo contestualmente due differenti date d'inizio:

- **1° luglio 2019** = soggetti con volume annuo d'affare > € 400.000 (sono escluse tutte le società che, nonostante un v.a. > € 400.000, hanno iniziato la propria attività nel 2019)
- **1° gennaio 2020** = tutti gli altri soggetti

Il **Provvedimento AdE del 28 ottobre 2016** ha stabilito, invece, quali debbano essere le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Aggiornamenti al Provvedimento sono stati introdotti il 18 aprile 2019 con il rilascio da parte dell'Agenzia del **Provvedimento 99297**.

In ultimo, l'articolo **12-quinquies del Decreto Crescita (DL 34/2019)** introdotto in sede di conversione dalla **Legge 58/2019**, così come specificato dalla **Circolare AdE 15/E del 29/06/2019**, sposta a **12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione i tempi massimi di trasmissioni dei corrispettivi telematici all'Agenzia delle entrate e decreta, per i primi sei mesi, l'inapplicabilità delle sanzioni per l'invio dei dati dei corrispettivi in ritardo, qualora questi

rientrano nel mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ed entro i termini di liquidazione dell'IVA.

I termini per il semestre "libero" saranno così suddivisi:

- 1° luglio 2019 – 1° gennaio 2020 = soggetti con v.a. annuo >400.000€
- 1° gennaio 2020 – 1° luglio 2020 = tutti gli altri soggetti

3. Il registratore telematico (RT)

Anche gli strumenti in dotazione dei commercianti subiranno notevoli modifiche. Il classico registratore di cassa dovrà essere **sostituito**, o **adeguato**, con un **registratore telematico (RT)**. Per esser tale un registratore telematico dovrà possedere:

- una porta ethernet per la connessione per l'invio dei dati
- una porta USB per l'esportazione dei dati
- una **memoria permanente di riepilogo** contenente gli elementi di totalizzazione
- una **memoria permanente di dettaglio** contenente i dati analitici di ciascuna operazione e i dati delle trasmissioni avvenute, denominata per questo **DGFE**, ovvero **dispositivo giornale di fondo elettronico**
- un protocollo NTP per la sincronizzazione dell'orologio interno

Una volta effettuata la chiusura giornaliera, l'RT genera un file XML che sigilla elettronicamente e invia al sistema AE. La trasmissione avviene nella fascia oraria 00:00 – 22:00 con una frequenza variabile avente un valore massimo di **cinque giorni**.

Il sistema contempla anche la gestione e l'invio degli XML per i giorni in cui non viene effettuata l'operazione di chiusura di cassa. Questo implica che, per tutti quei casi in cui l'attività viene interrotta per più giorni per motivi non dipendenti da eventuali malfunzionamenti del sistema, ma che contemplino chiusure settimanali, domenicali, ferie, etc., alla prima trasmissione utile l'RT provvederà a inviare al sistema AE un unico file contenente tutti quei movimenti relativi al periodo di interruzione, aventi importo pari a zero.

Una volta avvenuta la trasmissione, sarà disponibile nella memoria permanente un file XML riportante l'**esito** dell'invio. Ogni file inviato dovrà avere dimensione massima di **1MB**.

4. Server-RT

L'altra grande novità riguarderà l'introduzione dei **server-RT**. Questa tipologia di strumenti verrà utilizzata solo in quei negozi aventi un numero di punti cassa per negozio maggiore o uguale a tre. Un **server-RT** avrà in dotazione:

- due porte ethernet, una per la connessione e invio dati al sistema AE l'altra per il collegamento LAN del punto vendita
- una porta USB per l'esportazione della memoria permanente di riepilogo o di dettagli (DGFE) in formato XML

Un server-RT contiene sia la registrazione dei punti cassa, identificati in maniera univoca, sia la mappa degli stessi punti cassa connessi al medesimo server-RT. La ricezione dei dati dai diversi punti cassa da parte del server-RT avviene tramite protocollo di scambio sicuro.

5. Procedura web

Con **Provvedimento dell'Agazia delle Entrate del 18 aprile 2019** è stata prevista una **procedura web** per l'invio dei corrispettivi, messa a disposizione gratuitamente nell'area riservata del sito web dell'AdE.

La procedura sarà fruibile anche su dispositivi mobili. Al momento si rimane in attesa della pubblicazione delle Linee Guida da parte dell'Agazia. La procedura sarà fruibile su qualsiasi dispositivo mobile in grado di avere una connessione a internet (PC, smartphone, tablet). Per accedere alla propria area riservata si potrà usufruire alternativamente delle credenziali SPID, Entratel, Fisconline o della Carta nazionale dei Servizi. L'applicativo consentirà l'invio e la memorizzazione dei corrispettivi all'Agazia e permetterà, contestualmente, di gestire i casi di corrispettivi non riscossi, annullati o di reso merce.

Una volta collegatosi, l'esercente potrà gestire la transizione a cominciare dalla verifica dei propri dati identificativi, proseguendo poi con l'inserimento dei dettagli dell'operazione e del metodo di pagamento prescelto dal cliente.

Il documento commerciale, così generato dai dati inseriti, sarà in formato PDF e, se il cliente vorrà, potrà anche essere stampato o, in alternativa, essere inviato alla sua casella di posta personale. Al documento verrà assegnato un codice univoco e potrà essere visualizzato online in una specifica sezione del portale Fatture&Corrispettivi.

6. Documento commerciale

Il documento che viene prodotto per mezzo del registratore telematico è definito **documento commerciale** e andrà a sostituire le ricevute fiscali e gli scontrini. In ogni caso rimane obbligo dell' esercente rilasciare la fattura se espressamente richiesta dal cliente.

Il documento commerciale certifica l'acquisto e costituisce, così come qualsiasi altro documento equipollente, diritti di garanzia sul bene acquistato. Può essere emesso sia in maniera elettronica, previo accordo con il cliente, garantendo i requisiti di **autenticità e integrità**, sia su supporto cartaceo. Quando è emesso su supporto cartaceo, oltre a rispettare il layout di stampa definito dall' Agenzia delle Entrate, deve avere dimensioni tali da poter garantire nel tempo al destinatario **leggibilità, gestione e conservazione**.

Il documento commerciale potrà essere utilizzato come documento idoneo alla deduzione della spesa, quindi avere **valenza fiscale**, se nel suo corpo verranno indicati **codice fiscale** e **partita IVA** del cliente.

Sul documento dovranno essere presenti una serie di **informazioni** (fig.1) che identificano in maniera certa, tra gli altri, i beni ceduti o i servizi resi, il tempo di emissione, gli attori coinvolti e le modalità di pagamento.

Denominazione o ragione sociale, P. Iva ed ubicazione dell'emittente	Ottica "XXXXX" di COGNOME E NOME P.I. 00000000000 Via XXXXXXX, Y Roma (RM), 00100	Ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato																																							
Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi	DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione	Data e ora di emissione																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIZIONE</th> <th>IVA</th> <th>Prezzo (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prodotto "A"</td> <td>22%</td> <td>160,65</td> </tr> <tr> <td>Sconto</td> <td>22%</td> <td>-10,65</td> </tr> <tr> <td>Prodotto "B"</td> <td>4%</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>n.5 * 10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodotto "C"</td> <td>ES*</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Subtotale</td> <td></td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE COMPLESSIVO di cui IVA</td> <td></td> <td>300,00 28,98</td> </tr> <tr> <td>Pagamento contante</td> <td></td> <td>210,00</td> </tr> <tr> <td>Pagamento elettronico</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Non riscosso</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Resto</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>Importo pagato</td> <td></td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIZIONE	IVA	Prezzo (€)	Prodotto "A"	22%	160,65	Sconto	22%	-10,65	Prodotto "B"	4%	50,00	n.5 * 10,00			Prodotto "C"	ES*	100,00	Subtotale		300,00	TOTALE COMPLESSIVO di cui IVA		300,00 28,98	Pagamento contante		210,00	Pagamento elettronico		100,00	Non riscosso		0,00	Resto		10,00	Importo pagato		300,00	Numero progressivo
DESCRIZIONE	IVA	Prezzo (€)																																							
Prodotto "A"	22%	160,65																																							
Sconto	22%	-10,65																																							
Prodotto "B"	4%	50,00																																							
n.5 * 10,00																																									
Prodotto "C"	ES*	100,00																																							
Subtotale		300,00																																							
TOTALE COMPLESSIVO di cui IVA		300,00 28,98																																							
Pagamento contante		210,00																																							
Pagamento elettronico		100,00																																							
Non riscosso		0,00																																							
Resto		10,00																																							
Importo pagato		300,00																																							
Pagamento contante (contanti, assegni, etc)		Logotipo fiscale RT e numero di matricola RT composto da 11 caratteri																																							
Pagamento elettronico (carta di credito, carta di debito, bancomat, bonifico, contactless ed altre forme di e-payment o m-payment)	*ES = Esente	Eventuali messaggi di cortesia																																							
Non riscosso (ticket restaurant, etc)	14-12-2016 12:54 DOCUMENTO N. 0002-0003 C.F. Cliente XXXYYY00X00Y0001 RT 25IAT123456 Arrivederci e Grazie!																																								

Fonte: Allegato alle specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art.2, comma 1, del Decreto legislativo 5 agosto 2015 n.127

Fig. 1: Le sezioni di un documento commerciale (Fonte: Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano)

Il documento commerciale potrà essere di tre tipologie: **vendita o prestazione, reso merce, annullamento**.

A garantire l'immodificabilità dei dati contenuti all'interno del documento commerciale è il **CCDC**, ovvero il **codice di controllo del documento commerciale**. Il codice deve essere stampato anche sul documento commerciale che viene consegnato al cliente, dove viene rappresentato, per esempio, da un **codice hash** o da un **QRCode**. (fig.2)




Fig. 2: il codice di controllo del documento commerciale (CCDC) (Fonte: Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano)

7. Conservazione

Le memorie, di dettaglio e di riepilogo, che permettono all'RT di memorizzare i dati, sono dispositivi meccanici a forte rischio usura. Un eventuale guasto di questi componenti è segnalato direttamente dall'RT, che interrompe la propria funzionalità, all' esercente e al sistema AE. I dati al loro interno, così come qualsiasi altra tipologia di dichiarativo, dovranno essere obbligatoriamente **conservati** per il periodo previsto dall'**articolo 2220 del Codice Civile**:

"Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le

registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti”.

I corrispettivi elettronici dovranno pertanto essere conservati a norma per 10 anni, come riportato dal Codice Civile ma, diversamente da quanto accade per la fatturazione elettronica, **non sarà possibile affidare la loro conservazione all'Agenzia delle Entrate.**



Sarà quindi necessario affidarsi ad **aziende specializzate, come [Indicom](#)** che, in qualità di *Conservatore accreditato AgID dal 2016*, offre un **servizio di conservazione digitale a norma dei corrispettivi.**

CONTATTACI E RACCONTACI LA TUA ESIGENZA: approfondiremo insieme le possibilità di servizio!

8. I soggetti esclusi

Allo stesso modo di quanto avvenuto con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, anche per l'invio telematico dei corrispettivi sono previsti esoneri. Questi avranno natura a tempo per alcune categorie di esercenti; successivi decreti ministeriali decideranno la cadenza di avvio dell'obbligo, con termine massimo fissato al 31 dicembre 2019.

Il **Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 maggio, ha individuato le categorie di esercenti per le quali **l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri** non si applica, al momento, né dal 1° luglio 2019 né dal 1° gennaio 2020.

Rientrano in questa categoria tutti quei soggetti che non sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi, secondo quanto riportato dall'**art.2 DPR 21 dicembre 1996 n.696** e dai **DMEF 13 febbraio 2015** e **27 ottobre 2015**, ovvero tutti quei commercianti che trattano:

- cessione di tabacchi;
- cessione di prodotti agricoli effettuate dagli agricoltori che applicano il regime speciale;
- cessione di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri;
- servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento;
- servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione

Sono esclusi anche tutti coloro che rilasciano **biglietti che assolvono la funzione di certificazione fiscale** per tutte quelle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli **emessi da biglietterie automatiche**.

In linea di massima chi non è obbligato all'emissione dello scontrino non sarà obbligato, per il momento, alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Escluse, invece con scadenza fissata già al 31 dicembre 2019, tutte quelle **operazioni effettuate in via marginale i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari dell'anno 2018**.

L'esonero temporaneo colpisce anche gli **esercenti di impianti di distribuzione di carburante**, ma **non** riguardano la vendita di benzina o gasolio, bensì tutti gli altri generi di beni venduti, purché rientrino del criterio di marginalità sopra descritto. Qualora, infatti, l'ammontare dei beni venduti superi l'1% del volume d'affari 2018 e lo stesso volume superi i 400.000 euro, allora questi saranno obbligati a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019.

Al contrario, se compensi o ricavi non superano l'1% del volume di affari 2018, bisognerà continuare a emettere ricevuta o scontrino fiscale.

I soggetti che rientrano negli esoneri dovranno continuare, fin tanto non saranno obbligati alla trasmissione telematica, a **registrare le operazioni in apposito registro e a emettere ricevuta o scontrino fiscale**.

A ogni modo non è fatto divieto, per tutti i soggetti che rientrano nell'alveo degli esoneri, a procedere con la memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

9. Infografica riassuntiva

Di seguito un'infografica riassuntiva delle novità relativamente ai corrispettivi telematici.

LA RIVOLUZIONE DI CASSA

Per i soggetti con volume annuo superiore a **400.000 euro** l'obbligo parte dal **1° luglio 2019**

Dal **1° gennaio 2020** parte l'obbligo generalizzato per **tutti gli esercenti**



Trasmissione dei corrispettivi giornalieri

I soggetti che effettuano operazioni di vendita al minuto, devono memorizzare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

COSA DEVE POSSEDERE UN REGISTRATORE TELEMATICO (RT) ?

- ▶ Una porta ethernet per la connessione per l'invio dei dati
- ▶ Una porta USB per l'esportazione dei dati
- ▶ Una memoria permanente di riepilogo contenente gli elementi di totalizzazione
- ▶ Una memoria permanente di dettaglio denominata DGFE (Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico)
- ▶ Un protocollo NTP per la sincronizzazione dell'orologio interno

COSA NON SARA' PIU' OBBLIGATORIO ?



Fonte: Agenzia delle Entrate



Resta aggiornato sulle ultime novità in tema di corrispettivi telematici: [iscriviti alla nostra newsletter](#) e [segui su LinkedIn!](#)

10. Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo del 5 agosto 2015 n.127
- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016
- Art. 17 DL 23 ottobre 2018 n.119
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 18 aprile 2019
- Art. 12-quinquies DL 34/2019 modificato dalla Legge 58/2019
- Circolare Agenzia delle Entrate 15/E del 29 giugno 2019